

TAR LAZIO

Con ordinanza n. 494/2008 del 17.04.2008, il TAR del Lazio, sez. III bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. n. 2180/08 proposto da Anna Luisa Faleo c/Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale Lazio, Liceo Classico Statale M.T. Cicerone e nei confronti di Giovanni Cudin+ altri. Con detto ricorso si è agito per l'annullamento delle graduatorie provvisorie e definitive di terza fascia degli aspiranti supplenti all'insegnamento, compilate dal Dirigente del Liceo Classico Statale MARCO TULLIO CICERONE di Frascati, ai sensi del D.M. 21.06.2007 per gli AA.SS. 2007/2008 e 2008/2009, per le seguenti classi di concorso: A052, A061, A051, A050, A043 e pubblicate, rispettivamente, il 10.11.2007 e il 21.12.2007, nella parte in cui la ricorrente figura inclusa in terza fascia, con un punteggio totale di 12 punti per ciascuna delle classi di concorso, per omessa e/o erronea valutazione dei titoli culturali e di servizio, di cui alla tabella 1, Allegato A al Regolamento del D.M. 13.06.2007; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compreso il silenzio rifiuto del Dirigente Scolastico del Liceo Classico Marco Tullio Cicerone, per non aver risposto al reclamo avanzato dalla ricorrente; nonché, nei limiti dell'interesse, delle operazioni di individuazione dei supplenti a tempo determinato, di cui alle predette graduatorie e delle conseguenti assunzioni, per le discipline indicate, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; nonché per il risarcimento dei danni subiti e *subendi* a causa dell'omessa e/o erronea valutazione dei titoli culturali e di servizio. I suddetti provvedimenti erano impugnati per: 1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione art. 4, L. 03.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di

personale scolastico; violazione e falsa applicazione art. 5 D.M. 13.06.07 e della
annessa tabella di valutazione dei titoli; violazione e falsa applicazione art. 7 D.M.
21.06.07, n. 53; violazione e falsa applicazione D.P.R. 28.12.2000, n. 445; eccesso di
potere per travisamento dei fatti, disparità di trattamento; difetto di istruttoria;
violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; 2) Violazione artt. 3, 6, 7 e ss. L. n.
241/1990; violazione del giusto procedimento per difetto di istruttoria; illegittimità
per carenza di motivazione e difetto dei presupposti; eccesso di potere per illogicità
manifesta ed erroneità dei presupposti; violazione principi generali di buon
andamento della P.A. Con il ricorso, è stato argomentato che la collocazione
attribuita alla ricorrente nelle suddette graduatorie è frutto di un errata valutazione
dei titoli e del servizio prestato. La P.A. non ha considerato i titoli di servizio e di
studio della docente ed ha omesso di rispondere al reclamo dalla stessa presentato. In
relazione al ricorso, devono ritenersi controinteressati tutti i soggetti inclusi nelle
suddette graduatorie. Ci si riporta integralmente alle conclusioni di cui al ricorso.
L'ordinanza n. 494/2008, del TAR Lazio, Sez. III Bis, ha accolto l'istanza cautelare
ed ha rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 14 luglio 2008.
La presente pubblicazione vale ai fini della notifica nei confronti di tutti i
controinteressati.

Roma, 8 maggio 2008

Avv. Paola Libbi
